



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20, il diritto dell'Unione non osta a che l'organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non possa annullare una sentenza pronunciata in violazione di tale diritto dal supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato membro.

Corte costituzionale

2. Corte costituzionale, 28 dicembre 2021, n. 261, disciplina degli interventi edilizi e competenza esclusiva dello Stato.

Corte di cassazione

3. Corte cass., sez. lav., 14 dicembre 2021, n. 40004, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto del dipendente stesso al rispetto dei suoi beni.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 68, alla Corte di giustizia UE il principio del *ne bis in idem* e le sanzioni per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette;

5. [Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 26](#), all'Adunanza plenaria la questione relativa ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016;
6. [Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 2021, n. 8737](#), alla Corte di giustizia UE il potere prescrittivo esercitato dall'Arera relativamente all'ordine di restituzione di somme oggetto di rapporti contrattuali privatistici;
7. [Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2021, n. 8634](#), alla Adunanza plenaria eventuali profili di incompatibilità nella gestione di farmacia da parte di società composta da sanitari;
8. [Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8610](#), alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia sull'accreditamento delle strutture sanitarie private;
9. [Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2021, n. 8446](#), sul possibile cumulo fra domanda di annullamento e domanda di ottemperanza ed effetti conseguenti;
10. [Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2021, n. 8442](#), sul regime fiscale del risarcimento del danno liquidato in sede di giudicato;
11. [T.a.r. per la Campania, sez. I, 29 dicembre 2021, n. 1383](#), giurisdizione sulla richiesta di una società volta ad ottenere un provvedimento monitorio urgente – ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e dell'art. 118 c.p.a. - ai fini del pagamento di una somma di denaro da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Consiglio di Stato – Pareri

12. [Cons. Stato, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984](#), parere sugli effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma sul ruolo di anzianità dei pubblici dipendenti;
13. [Cons. Stato, sez. I, 24 dicembre 2021, n. 1970](#), sul piano regionale cave della Regione Toscana.

Normativa ed altre novità di interesse

14. [Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231](#) - Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 14 gennaio 2022);
15. [Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230](#) - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021);

16. Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021);
17. Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021);
18. Legge 22 dicembre 2021, n. 227 - Delega al Governo in materia di disabilità (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021);
19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 224 - Regolamento del personale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021; in vigore dal 28 dicembre 2021);
20. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 223 - Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021; in vigore dal 28 dicembre 2021).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Il diritto dell'Unione non osta a che l'organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non possa annullare una sentenza pronunciata in violazione di tale diritto dal supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato membro.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, sentenza 21 dicembre 2021, C - 497/20, Randstad Italia SpA contro Umama SpA, Azienda USL Valle d'Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA](#)

La Corte di giustizia UE è stata sollecitata dalle sezioni unite della Corte di cassazione al fine di chiarire se il diritto dell'Unione osti a una disposizione di diritto interno che, secondo la giurisprudenza nazionale, non consente al singolo di contestare, nell'ambito di un ricorso per cassazione dinanzi a tale giudice, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa.

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che, in una situazione come quella della fattispecie in esame, in cui il diritto processuale nazionale consente, di per sé, agli interessati di proporre un ricorso dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale e di far valere in modo effettivo dinanzi ad esso una violazione del diritto dell'Unione, nonché delle disposizioni del diritto nazionale che lo recepiscono nell'ordinamento giuridico interno, ma in cui il supremo organo della giustizia amministrativa dello Stato membro interessato, giudice di ultima istanza, subordina indebitamente la ricevibilità di tale ricorso a condizioni che hanno l'effetto di privare tali interessati del loro diritto a un ricorso effettivo, il diritto dell'Unione non impone a tale Stato membro di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo.

La Corte sottolinea infine che tale soluzione lascia impregiudicata la facoltà dei singoli che siano stati eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo, a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell'Unione a tal fine, in particolare quella relativa al carattere sufficientemente qualificato della violazione di detto diritto.

La Corte di giustizia UE ha, quindi, dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato

membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Campania, nella parte in cui, disciplinando i rapporti tra piano paesaggistico e prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, incidono su materie di competenza esclusiva statale.

[Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 2021, n. 261, Pres. Coraggio, Red. Barbera](#)

E' incostituzionale l'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte di cassazione

(3)

La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto del dipendente stesso al rispetto dei suoi beni.

[Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40004 – Pres. Manna, Red. Spena](#)

Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(4)

Alla Corte di giustizia UE il principio del *ne bis in idem* e le sanzioni per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza, 7 gennaio 2022, n. 68 – Pres. \(ff\) Simonetti, Est. Ponte](#)

Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: a) se le sanzioni irrogate in tema di pratiche commerciali scorrette, ai sensi della normativa interna attuativa della direttiva 2005/29/Ce, siano qualificabili alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale; b) se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vada interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell'impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale; c) se la disciplina di cui alla direttiva 2005/29, con particolare riferimento agli artt. 3 paragrafo 4 e 13 paragrafo 2 lett. e), possa giustificare una deroga al divieto di "*ne bis in idem*" stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (successivamente incorporata nel Trattato sull'Unione Europea dall' art. 6 TUE) e dell'art. 54 della convenzione di Schengen.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

La IV sezione rimette all'Adunanza plenaria la questione relativa ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza non definitiva 4 gennaio 2022, n. 26 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

E' rimessa all'Adunanza plenaria la questione se l'escussione della garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (*recte*, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l'aggiudicazione.

Ha chiarito la Sezione che l'applicazione del vigente testo dell'art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, prescinde da un addebito di colpevolezza in capo all'interessato e pertanto: si applica automaticamente al verificarsi, per quanto qui di interesse, di qualunque "fatto" riconducibile alla sfera giuridica dell'affidatario che abbia reso impossibile la stipulazione del contratto, locuzione volutamente ampia al cui interno ben può sussumersi il difetto, originario o sopravvenuto in corso di procedura, dei necessari requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge; è priva di carattere sanzionatorio, con ogni relativa conseguenza in ordine all'irrilevanza dei principi di diritto di provenienza sovra-statale - *in primis* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla relativa Corte - circa i caratteri del "diritto punitivo", locuzione che, come noto, in sede sovra-nazionale si protende oltre i confini ascritti in sede nazionale al diritto penale.

La disposizione vigente fa riferimento esclusivamente all'aggiudicatario, laddove stabilisce che "la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione".

Emerge peraltro l'assoluta identità, ai fini *de quibus*, tra la situazione dell'aggiudicatario e quella in cui versa il soggetto "proposto per l'aggiudicazione" che, tuttavia, si sia visto rifiutare la formale aggiudicazione, con contestuale esclusione dalla procedura, poiché, all'esito dei controlli operati dalla stazione appaltante proprio in vista della stipulazione del contratto, sia emersa l'assenza, non importa se originaria o sopravvenuta, dei necessari requisiti di legge.

In un caso siffatto, invero, la mancata stipulazione del contratto consegue in via diretta, immediata ed esclusiva ad un "fatto" del soggetto già proposto per l'aggiudicazione (dunque già individuato come vincitore della

selezione), risultato privo di uno dei requisiti necessari per la stessa partecipazione alla gara.

Un'interpretazione siffatta, lungi dal violare la disposizione, ne trae di contro la norma più consona alla sottesa *ratio*, tesa a concentrare, a differenza che nel passato (cfr. art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006), i controlli amministrativi sul solo soggetto risultato vincitore della selezione, al fine di alleviare l'onere gravante sulla stazione appaltante e concentrarne le energie sul controllo del solo operatore con cui, all'esito della gara, deve essere stipulato il contratto, di converso limitando a carico di quest'ultimo il rischio dell'eventuale escussione della garanzia.

La presente sentenza non definitiva sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

La VI sezione rimette alla Corte di giustizia UE il potere prescrittivo esercitato dall'Arera relativamente all'ordine di restituzione di somme oggetto di rapporti contrattuali privatistici.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 31 dicembre 2021, n. 8737 – Pres. Volpe, Est. Ponte](#)

Sono rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni se la normativa europea contenuta nella direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 luglio 2009, n. 72 – in particolare nell'art. 37, commi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di regolazione e nell'Allegato I – possa essere interpretata nel senso di: a) ricomprendere anche il potere prescrittivo esercitato dall'Autorità di regolazione del mercato elettrico italiano (Arera) nei confronti delle società operanti nel settore elettrico con il quale si impone a dette società di restituire ai clienti, anche cessati e morosi, la somma corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte

della stessa Autorità; b) ricomprendere, nell'ambito dell'indennizzo e delle modalità di rimborso applicabili ai clienti del mercato elettrico se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti dall'operatore del mercato, anche la restituzione di un corrispettivo economico da questi versato, disciplinato espressamente in una clausola del contratto sottoscritto ed accettato, del tutto indipendente dalla qualità del servizio stesso, ma previsto a copertura di costi di gestione amministrativa dell'operatore economico.

La sezione ha affermato che la direttiva 2009/72 mira essenzialmente a creare un mercato interno aperto e competitivo nel settore dell'energia elettrica, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, a creare parità di condizioni in questo mercato, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e a combattere il cambiamento climatico. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi la stessa direttiva conferisce all'autorità nazionale di regolamentazione ampie prerogative in materia di regolamentazione e di sorveglianza del mercato dell'energia elettrica (Corte di giustizia UE, sez. V, 11 giugno 2020, n. 378).

Con particolare riferimento alla norma in questione, è stato evidenziato che l'art. 37 della direttiva 2009/72/CE non impone agli Stati membri di conferire necessariamente all'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica anche la competenza a dirimere le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi di trasmissione o di distribuzione dell'energia. In base alla direttiva, gli Stati membri possono attribuire la competenza in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese elettriche anche ad un'autorità diversa dall'autorità di regolamentazione, a condizione che essa sia indipendente ed eserciti tale competenza predisponendo procedure rapide, efficaci, trasparenti, semplici e poco onerose per il trattamento dei reclami, che consentano un'equa e rapida soluzione delle controversie (Corte di giustizia UE, sez. V, 23 gennaio 2020, n. 578).

Nella prospettazione di parte appellante, la normativa interna applicata, laddove intesa come legittimante l'ordine di restituzione di somme oggetto di rapporti contrattuali privatistici, si pone in contrasto con la normativa

europea, che esclude una tale estensione del potere autoritativo affidato all'autorità di regolazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(7)

La III sezione rimette alla Adunanza plenaria eventuali profili di incompatibilità nella gestione di farmacia da parte di società composta da esercenti la professione sanitaria.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 8634 – Pres. f.f. Nocelli, Est. Pescatore](#)

E' rimessa all'Adunanza plenaria - ai fini della verifica della sussistenza di un profilo di incompatibilità nella gestione societaria di una farmacia nel caso di società acquirente ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. n. 362 del 1991, partecipata come unico socio da altra società di capitali, a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza - la questione relativa a quali casi e a quali condizioni una società controllante possa dirsi coinvolta, per il tramite della società controllata, nella "gestione della farmacia" e se è possibile la presenza, nella società partecipante, di esercenti la professione sanitaria.

Ha ricordato la sezione che la direzione ed il coordinamento consistono in quegli indirizzi di orientamento diretti a rendere l'attività della società controllata complementare o integrativa, secondo i casi, rispetto a quella della controllante, in attuazione della finalità propria del gruppo societario. Questa azione di indirizzo può assurgere a rilevanza giuridica nella forma della "responsabilità da direzione e coordinamento", ma a questi fini si esige la prova dell'esistenza "cumulativa" non solo della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di una posizione di direzione e coordinamento nei

confronti di altra società, ma anche degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2497, comma 1, c.c. (ovvero, della violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, dell'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, del pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale e/o della lesione al patrimonio della società, nonché del nesso causale tra la condotta di eterogestione e il pregiudizio prospettato).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(8)

La III sezione rimette alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia sull'accreditamento delle strutture sanitarie private.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 24 dicembre 2021, n. 8610 – Pres. f.f. Nocelli, Est. Maiello](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 19, comma 3, l. reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, l. reg. 30 novembre 2019, n. 52 e 9, comma 1, l. reg. 7 luglio 2020, nella parte in cui introduce una deroga al principio generale in forza del quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

Ha chiarito la Sezione che l'art. 19, comma 3, l. reg. n. 9 del 2017 - nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, l. reg. 30 novembre 2019, n. 52 e 9, comma 1, l. reg. 7 luglio 2020, dichiarate costituzionalmente illegittime rispettivamente con sentenza 12 marzo 2021, n. 36 e 15 ottobre 2021, n. 195 - stabilisce, in presenza di strutture già accreditate per altre attività, l'obbligo dell'Amministrazione di prenderne atto ai fini del rilascio di un ulteriore provvedimento di accreditamento - e senza la mediazione costitutiva di una propria autonoma e specifica valutazione quanto alla funzionalità rispetto alla programmazione.

In siffatte evenienze viene, dunque, introdotta una deroga al principio generale in forza del quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

In presenza delle fattispecie derogatorie, il provvedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO si pone come misura rigorosamente attuativa di norme vincolanti che rendono la statuizione amministrativa atto dovuto ed a contenuto vincolato.

Ad avviso della sezione la menzionata disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., in relazione ai principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di tutela della salute nella specie declinati agli artt. 8, comma 4, 8 *bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, d.lgs. n. 502 del 1992, per le medesime ragioni già evidenziate dal giudice delle leggi nelle decisioni del 12 marzo 2021, n. 36 e del 15 ottobre 2021, n. 195, non direttamente applicabili in quanto riferite a norme diverse da quella qui in rilievo, ma replicabili nei principi ivi affermati siccome riferiti a una fattispecie parimenti governata da una vincolante sequenza di effetti giuridici ampliativi, geneticamente collegati in via ordinaria a distinti e autonomi provvedimenti, ma qui scandita, per effetto di derogatorie previsioni normative regionali, da rigidi automatismi ingeneranti una non consentita sovrapposizione tra autorizzazione e accREDITAMENTO.

Com'è noto, la competenza regionale in materia di autorizzazione ed accREDITAMENTO di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella

più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e nel reticolo delle disposizioni sopra menzionate il legislatore statale pone in rapporto di autonomia i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie, dovendo soggiungersi che la necessità della mediazione costitutiva di un atto di accreditamento s'impone anche nel caso di ampliamento di una struttura preesistente ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992 (Corte cost. n. 132 del 2013).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(9)

La IV sezione si pronuncia sul possibile cumulo fra domanda di annullamento e domanda di ottemperanza ed effetti conseguenti.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 dicembre 2021, n. 8446 – Pres. Poli, Est. Gambato Spisani](#)

Si possono cumulare domanda di annullamento e domanda di ottemperanza nel medesimo processo; in tal caso deve essere seguito, ex artt. 32 e 87 c.p.a. il rito della udienza pubblica; qualora ciò non accada la sentenza di primo grado è nulla ed il giudizio deve regredire in primo grado ex art. 105 c.p.a.; per far valere la nullità della sentenza è necessario tuttavia che venga proposto uno specifico mezzo di gravame ed ove ciò non accada il Consiglio di Stato deve giudicare previa conversione del rito.

(10)

La IV sezione si pronuncia sul regime fiscale del risarcimento del danno liquidato in sede di giudicato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 dicembre 2021, n. 8442 – Pres. Poli, Est. Gambato Spisani](#)

In sede di ottemperanza ad un giudicato risarcitorio contro l'Amministrazione, che nulla abbia previsto sul punto, le somme liquidate al lavoratore, a titolo di lucro cessante, trattandosi di retribuzioni non percepite, sono fiscalmente imponibili ai sensi dell'art. 6 del t.u. imposte dirette (t.u.i.r.) 22 dicembre 1986 n. 917, secondo il quale le somme liquidate a titolo di risarcimento hanno lo stesso trattamento fiscale dei redditi che vanno a sostituire; ne consegue che correttamente l'Amministrazione eroga l'importo dovuto a titolo risarcitorio al netto delle ritenute fiscali.

(11)

Il T.a.r. si pronuncia sulla richiesta di una società volta ad ottenere un provvedimento monitorio urgente – ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e dell'art. 118 c.p.a. - ai fini del pagamento di una somma di denaro da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, decreto presidenziale 29 dicembre 2021, n. 1383, Pres. f.f. Palliggiano](#)

È inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda ex art. 118 c.p.a. diretta ad ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte dell'Amministrazione di somme a titolo di

finanziamento, agevolazione od altra forma di contribuzione a carico dell'erario pubblico, posto che, esauritasi la fase discrezionale di valutazione della domanda ed avviata la conseguente fase di erogazione del beneficio economico, il privato vanta nei confronti della P.A. un diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto non inquadrabile – geneticamente e funzionalmente – tra quelli di concessione di beni pubblici e, come tale, non soggetto ai casi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.

Consiglio di Stato – Pareri

(12)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sugli effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma sul ruolo di anzianità dei pubblici dipendenti.

[Consiglio di Stato, sezione I, 28 dicembre 2021, n. 1984 - Pres. Torsello, Est. Neri](#)

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, fornisce il proprio parere facoltativo solo su questioni di massima, la cui soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo futuro esplicarsi; è esclusa, pertanto, la possibilità di emettere pareri su aspetti minimali relativi ad “un ordinario segmento del procedimento amministrativo”, e ciò in quanto il supporto consultivo, da un lato, non può e non deve sostituirsi all'amministrazione nel dovere di provvedere e, dall'altro, non può invadere l'ambito di operatività delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella sua funzione generale di consulenza alle pubbliche amministrazioni .

L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano

dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale .

La specifica posizione ricoperta da ciascun dipendente nel ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, soprattutto se in regime di diritto pubblico, relativamente alle specifiche posizioni - che non sia stata tempestivamente contestata, nell'ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo, dai singoli interessati con riferimento al posto in cui sono collocati - si consolida e resiste anche alle pronunce di illegittimità costituzionale.

L'annullamento giurisdizionale dell'atto plurimo e scindibile, quale è il ruolo di anzianità di una pubblica amministrazione, non può avere efficacia *erga omnes* ma solo effetti *inter partes*, rimanendo vietata l'estensione delle decisioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 1, comma 132, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

(13)

Piano regionale cave della Regione Toscana e legittimità delle misure restrittive se ispirate dalla finalità di tutela paesaggistica e ambientale.

[Consiglio di Stato, sezione I, 24 dicembre 2021, n. 1970 – Pres. \(ff.\) Neri, Est. Carpentieri](#)

E' legittima la delibera del consiglio regionale della Toscana n. 47 del 21 luglio 2020, di approvazione del "Piano Regionale Cave" previsto dall'art. 6 della legge regionale della Toscana n. 35 del 2015, nella parte in cui individua la percentuale inderogabile di resa e ciò perché tale piano, in quanto parte del Piano di indirizzo territoriale (PIT), legittimamente (e doverosamente) persegue anche finalità di tutela paesaggistica e ambientale, che fondano e legittimano le misure restrittive.

Normativa ed altre novità di interesse

(14)

[Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231](#) - Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 14 gennaio 2022).

(15)

[Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230](#) - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021).

(16)

[Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229](#) - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni

in materia di sorveglianza sanitaria (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021)

(17)

[Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228](#) - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021).

(18)

[Legge 22 dicembre 2021, n. 227](#) - Delega al Governo in materia di disabilità (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021; in vigore dal 31 dicembre 2021).

(19)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 224](#) - Regolamento del personale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021; in vigore dal 28 dicembre 2021).

(20)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 223](#) - Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021; in vigore dal 28 dicembre 2021).